

CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2012)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

INDICE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Controlli interni
- Art. 2 – Finalità delle tipologie di controllo interno
- Art. 3 – Strutturazione dei sistemi di controllo interno

CAPO II
LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO INTERNO

- Art. 4 – Il Controllo interno di Regolarità Amministrativa e Contabile
- Art. 5 – Il Controllo di gestione- finalità
- Art. 6 – Il Controllo di gestione- oggetto
- Art. 7 – Soggetti del Controllo di gestione – competenze
- Art. 8 – Il Controllo degli equilibri finanziari

CAPO III
VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

- Art. 9 – Organismo Indipendente di Valutazione – norma di rinvio

CAPO IV
ESITO DEI CONTROLLI

- Art. 10 – Obbligo di referto

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 11 – Entrata in vigore



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

CAPO I I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Controlli interni)

1. Il Comune di Granarolo dell'Emilia, nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, disciplina il sistema dei controlli interni secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30/7/99 n. 286, relativo al riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 11 della legge 15/3/97 n. 59, dal D.Lgs. 27/10/2009 n.150 in attuazione della legge 4/3/2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e secondo quanto stabilito dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 213/2012.
2. Il sistema dei controlli interni dovrà:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e degli apicali (valutazione degli apicali)
 - d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa (controllo degli equilibri finanziari);

Articolo 2 (Finalità delle tipologie di controllo interno)

1. Le tipologie di controllo si distinguono in:
 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile diretto alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - Controllo di gestione diretto all'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati;
 - Controllo degli equilibri finanziari e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
 - Valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e/o apicali;
2. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata.
3. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale.

Articolo 3 (Strutturazione dei sistemi di controllo interno)

1. La strutturazione dei sistemi di controllo interni risulta articolata nei seguenti organi e unità organizzative:
 - Segretario Generale;
 - Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;
 - Dirigenti e Posizioni Organizzative;
 - Organismo Indipendente di Valutazione;
 - Revisore dei Conti.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna


CAPO II
LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 4
(Il Controllo interno di Regolarità Amministrativa e Contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è la procedura per attuare:
 - a) il controllo della legittimità dell'azione amministrativa;
 - b) il controllo di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità;
 - c) il controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni di impegno della spesa, dei contratti e di altri atti amministrativi.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.
3. Il controllo di regolarità amministrativa è effettuato da parte del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento proposto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, dai Responsabili di Area e dei Servizi attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dal Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
4. Il controllo di regolarità amministrativa, di competenza del Segretario Generale, si articola in due fasi:
 - a) preventiva, sulle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e, su richiesta dei Dirigenti e/o dei Responsabili di area e/o di Servizio, sulle loro determinazioni;
 - b) successiva, a campione, sulle determinazioni di impegno di spesa, aventi rilevanza esterna, adottate dai Dirigenti e/o dai Responsabili di Area e/o di Servizio, sui contratti e sugli altri atti amministrativi;
5. L'individuazione degli atti da sottoporre a controllo successivo avviene attraverso una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento, preventivamente determinata nel numero e modalità dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano Economico di Gestione annuale, in relazione ad obiettivi e priorità per l'anno di riferimento.
6. Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa e le eventuali direttive conseguenti sono elaborate dal Segretario Generale e trasmesse periodicamente ai dirigenti e/o ai Responsabili di Area e/o di Servizio. Esse sono altresì trasmesse al Revisore dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale che relaziona al Consiglio stesso.

Articolo 5
(Il Controllo di gestione- finalità)

1. Il controllo interno di gestione è teso a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. E' controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato a orientare l'attività stessa e rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
 - La corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata;
 - Il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
 - L'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna


3. E' controllo successivo quello orientato alla verifica dei risultati: stato di attuazione dei programmi e dei progetti e dell'attività dei responsabili.

Articolo 6 **(Il controllo di gestione- oggetto)**

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le aree ed i servizi del comune.
2. Tali misurazioni sono finalizzate a:
 - Ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti (prodotti/servizi);
 - Fornire dati e risultati all'Organo di Valutazione per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e/o con Posizione Organizzativa in posizione apicale (valutazione dei responsabili) e alla Giunta comunale per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute con il bilancio di previsione annuale ed espresse nel piano esecutivo di gestione (PEG), in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - Supportare le funzioni dirigenziali di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 165/2001.
3. I documenti programmatici cui far riferimento sono:
 - a) le linee programmatiche approvate dal consiglio comunale;
 - b) la relazione previsionale e programmatica, nella quale devono trovare specificazione programmi e progetti;
 - c) il P.E.G. come documento organicamente unitario con il relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance (artt. 169 e 197 comma 2 del TUEL D.Lgs. 267/2000).

Articolo 7 **(Soggetti del controllo di gestione - competenze)**

1. I soggetti che partecipano al sistema di controllo di gestione sono:
 - b) la Giunta;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) il Responsabile dell'Area Servizi finanziari
 - e) i Dirigenti e le Posizioni Organizzative;
2. Alla Giunta, sulla base delle indicazioni programmatiche espresse con il bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, spetta, prima dell'inizio dell'esercizio, definire il "Piano Esecutivo di Gestione" determinando per ogni area e/o servizio dell'amministrazione comunale, gli obiettivi e le risorse assegnate. Gli obiettivi dovranno essere espressi in forma misurabile e, qualora si rendesse necessario modificarli nel corso dell'anno, dovranno essere rideterminati in forma esplicita adeguando, in aumento o in diminuzione, le risorse assegnate per il loro conseguimento.
3. Al Segretario Generale spetta, nell'ambito e in coerenza con il Piano triennale della Performance, la predisposizione di proposta del piano dettagliato degli obiettivi indicati dalla Giunta, sulla base delle proposte tecniche di Dirigenti e/o dei Responsabili di area e/o di Servizio, da allegare al Piano Esecutivo di Gestione, individuando sia gli obiettivi organizzativi di carattere generale che quelli specifici per i singoli progetti, sulla base di apposita scheda predisposta nell'ambito del sistema del Piano triennale della performance.
4. Dirigenti e/o dei Responsabili di area e/o di Servizio, con il coordinamento del Segretario Generale, sono responsabili dinanzi alla Giunta del raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati e rispondono del risultato conseguito secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della performance individuale degli obiettivi fissati, in relazione alle risorse assegnate.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Articolo 8 (Il Controllo degli equilibri finanziari)

Il Controllo degli equilibri finanziari e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è esercitato dal Responsabile dell'Area Servizi Economico Finanziari, di concerto con il Segretario Generale, congiuntamente ai Responsabili di Area e/o Servizio, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, attraverso un costante monitoraggio degli indicatori economico – finanziari e dei flussi di cassa. Tale monitoraggio trova esplicitazione negli adempimenti previsti dal Regolamento di contabilità, con particolare riferimento alle fasi di salvaguardia e di assestamento del bilancio di previsione annuale.

CAPO III VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

Articolo 9 (Organismo Indipendente di Valutazione – norma di rinvio)

1. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti-Responsabili di Area nonché delle Posizioni organizzative coincidenti con le posizioni apicali dell'Ente è attribuita all'Organismo Indipendente di Valutazione come individuato dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, essendo lo stesso già istituito e funzionante, con funzioni delegate all'Unione Terre di Pianura, nell'ambito della Convenzione per il servizio di gestione del Personale.
2. Si intendono pertanto qui riportate le disposizioni contenute nel suddetto Regolamento al quale si fa espressamente rinvio.
3. Per quanto riguarda modalità e tempistica della valutazione si fa rinvio al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs.n. 150/2010 e ss.mm. approvato con delibera di G.C. n. 126 del 30/12/2010 e ss.mm.

CAPO IV ESITO DEI CONTROLLI

Articolo 10 (Obbligo di referto)

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 198-bis (*comunicazione del referto*) del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 12 Luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 ("Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica"), il Sindaco, avvalendosi del Segretario generale, trasmette alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul controllo di gestione a seguito dell'approvazione del Rendiconto annuale, sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei Conti.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 Entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.